

Le sanzioni correlate al Documento Valutazione dei rischi

Autore: Dr. Matteo Rapparini – www.sicurezza pratica.it – info@sicurezza pratica.it

Il Documento Valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs 81/08 può comportare delle sanzioni a carico del datore di lavoro. In questo articolo illustreremo quali sono le principali violazioni e le relative sanzioni.

1) Omessa valutazione dei rischi e adozione del documento valutazione dei rischi.

Il legislatore ha previsto per il datore di lavoro l'arresto da quattro a otto mesi, o un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro-

2) Documento valutazione dei rischi incompleto.

La norma prevede delle sanzioni nel caso in cui il dvr:

- _ non sia elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente:
- _ le attività precedenti non siano realizzate previa consultazione dell'RLS:
- _ il dvr non sia rielaborato e aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità:
- _ non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza:
- _ non siano indicati l'RSPP, l'RLS o l'RLS Territoriale, il medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi

Per queste tipologie di violazioni il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 3.000 a 9000 euro.

Ma vi sono altre violazioni sanzionabili.

_ Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. (arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro):

_ Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). (Art 28 c. 1 lettera b) - La sanzione prevista è: l'arresto da quattro a otto mesi o un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro:

_ Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; (Art 28 c. 1 lettera c) - La sanzione prevista è: un'ammenda da 3.000 a 9.000 euro:

_ Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Art 28 c. 1 lettera d) La sanzione prevista è: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro

_ Mancanza della valutazione stress lavoro correlato: Art 28. c. 1 - La sanzione prevista è l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro

3) Assenza data certa

A partire dal 16 maggio 2009, il datore di lavoro che non ha provveduto a certificare la data certa sul documento di valutazione dei rischi, è passibile della sanzione prevista dall' articolo. 55 comma 1, che prevede l'arresto da quattro ad otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro "per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti dall'art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il quale con il comma 2 ha imposto l'apposizione di una data certa sul documento medesimo".

Copyright – Questo documento può essere riprodotto e diffuso citando la fonte e l'autore